

A questo punto, sembrerebbe più opportuno ipotizzare una loro ridefinizione e ripensare normativamente i meccanismi di concessione dello speciale programma di protezione al fine di renderli più funzionali ad un sistema di protezione di qualità e più aderenti ai principi che hanno ispirato il Legislatore.

Per realizzare ciò, non si può comunque prescindere dal perseguire un obiettivo: dare risposte tutorie ed assistenziali definitive in tempi più rapidi di quelli attuali. Ecco allora che, sempre in via di ipotesi, una volta avanzata la proposta di programma da parte del Procuratore competente, con il conseguente parere del Procuratore Nazionale Antimafia, la Commissione potrebbe decidere non più negli attuali sei mesi (e anche più) previsti dal regolamento interministeriale, ma in tempi notevolmente più ridotti.

A tale riguardo, si accoglie con molto favore l'iniziativa intrapresa dal Servizio Centrale di Protezione, che si sta preparando a svolgere - una volta coinvolto dal Procuratore proponente e/o dall'Organo investigativo - un'attività istruttoria, con l'invio di propri funzionari sul posto, per acquisire una serie di informazioni: dalla pericolosità degli accusati all'eventuale estensione del rischio ai familiari del collaboratore, alle caratteristiche culturali, familiari, economiche di quel nucleo ai fini del più adeguato orientamento circa il "tipo di vita" da poter prospettare loro (si pensi soltanto all'area geografica ove poterli trasferire).

Lo stesso Servizio acquisirebbe le informazioni necessarie dal Pubblico Ministero interessato, dal collaboratore stesso e dai suoi familiari, dalle autorità locali ove si svolgono le indagini e dove ha vissuto e operato il collaboratore; alla fine di tale istruttoria, detto Ufficio redigerebbe una vera e propria *relazione tecnica* che dovrebbe costituire, unitamente alla proposta del Procuratore competente ed al parere della Direzione Nazionale Antimafia, uno degli elementi informativi fondamentali su cui la Commissione potrebbe basare la sua delibera.

Nelle more, il collaboratore vivrebbe quel breve periodo di tempo prima della decisione della Commissione in una sorta di “congelamento” dove le prime, necessarie misure tutorie, soprattutto di “occultamento” della sua attività di collaborazione con la giustizia, potrebbero essere adottate dalle Autorità di sicurezza della località di origine.

Ecco, quindi, che le misure urgenti verrebbero ridimensionate fortemente nei loro tempi ed opportunamente corrette nelle loro modalità: solo a titolo di esempio, non più immediato trasferimento in altra e lontana località del territorio ma intelligente opera di mimetizzazione provvisoria nelle stesse zone di origine. I primi, necessari interventi, pertanto, potrebbero essere intrapresi dalle Autorità di p.s., su proposta del Procuratore proponente, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, avvalendosi del contributo consultivo ed assistenziale del Servizio Centrale di Protezione, che provvederebbe quindi all'eventuale elargizione delle somme necessarie per realizzare quelle prime, indispensabili misure di tutela.

E' chiaro poi che una riformulazione dei meccanismi di ammissione allo speciale programma di protezione potrebbe essere assecondata da interventi di tipo organizzativo soprattutto nei confronti della Commissione Centrale, la quale avrebbe la necessità di strutturare la sua attività in maniera più elastica, magari prevedendo che alcuni dei suoi componenti vi lavorino a tempo pieno, svolgendo, quindi, per un certo periodo di tempo, esclusivamente quella funzione.

d) la definizione, predisposizione ed attuazione dello speciale programma di protezione: la personalizzazione ed il miglioramento qualitativo delle misure tutorie ed assistenziali

Nella precedente relazione, si è sottolineata la particolare importanza della “pianificazione delle esigenze” del collaboratore e dei suoi familiari nella fase della predisposizione dello speciale programma di protezione.

In quella occasione, si è detto che fino ad oggi la Commissione, dopo aver deliberato la concessione del programma, provvede altresì ad approntare il contenuto di detto provvedimento secondo uno schema “standardizzato” che non differisce sensibilmente da un collaboratore ad un altro.

Si è anche evidenziato che la necessità di migliorare la qualità della protezione avrebbe dovuto ovviamente passare attraverso una rivisitazione degli speciali programmi di protezione da modellare e personalizzare secondo le specifiche esigenze tutorie ed assistenziali del collaboratore e dei suoi familiari.

Il riferimento fatto al *Memorandum of Understanding* previsto dal programma di protezione adottato negli U.S.A. rappresenta un esempio particolarmente significativo e pertinente se si parla di codificazione dei rapporti tra le persone da tutelare ed i soggetti istituzionali preposti alla loro protezione: le regole di tale programma, infatti, decisamente precise ed analitiche, disciplinano in ogni aspetto detti rapporti, fino a prevedere la regolamentazione dei profili di vita quotidiana, anche domestica, delle persone sotto tutela.

Si è altresì avuto modo di concludere che solo il Servizio Centrale di Protezione, attesa la specifica, intensa esperienza professionale acquisita nel settore, appare in grado di individuare i mezzi più efficaci per garantire le forme di protezione e di assistenza più adeguate, pianificando e personalizzando i programmi speciali di protezione, e coniugando, altresì, nella maniera più soddisfacente per tutti, le variegate necessità rappresentate non solo dagli Organi cui è demandata la protezione, ma anche dagli altri soggetti, istituzionali e non, interessati.

D'altra parte, se l'obiettivo è quello di elevare la qualità degli speciali programmi di protezione, occorre allora “individualizzare” le misure in essi contenute ed adattarle adeguatamente secondo le necessità tutorie ed assistenziali che ciascun collaboratore ed il relativo nucleo familiare manifesta.

In quest'ottica, pertanto, si valorizza ancora di più la relazione tecnica, a cui si è accennato nel paragrafo precedente; nell'ambito di quest'attività istruttoria svolta dal Servizio Centrale di Protezione, che dovrebbe logicamente comprendere anche una sorta di intervista con le persone da porre sotto protezione, si potrebbe anche pianificare la futura, specifica strategia operativa da porre in essere in caso di concessione dello speciale programma di protezione.

In altri termini, quel momento che si è prima definito il periodo di "congelamento" del collaboratore e dei suoi familiari potrebbe essere utilizzato non solo per fornire alla Commissione Centrale tutti gli elementi idonei per una corretta decisione, ma anche per individuare le migliori soluzioni per la protezione, l'assistenza ed il recupero sociale delle persone da tutelare.

A questo punto non si può non richiamare quanto rappresentato nel paragrafo dedicato alle misure urgenti: per mezzo di questa intervista, precedente a qualsiasi intervento tutorio di tipo traumatico, come può essere l'immediato trasferimento in località lontana non sempre idonea a soddisfare le esigenze del caso specifico, il Servizio Centrale di Protezione potrebbe prefigurare dei programmi speciali *ad hoc*, predisposti "su misura" per il collaboratore ed i suoi familiari.

e) la tutela e l'assistenza dei minori: i problemi da risolvere

Quando si discute di minori in relazione al mondo del "pentitismo", occorre distinguere, in via preliminare, i baby-collaboratori della giustizia, da una parte, dai familiari minorenni dei pentiti adulti, dall'altra.

Sono due aspetti di uno stesso problema: quello di garantire ai minori, oltre alla necessaria tutela dell'incolumità fisica, anche il più adeguato trattamento rieducativo e di recupero alla vita normale e produttiva.

Attualmente sono 2 i minori sottoposti a misure di protezione speciale per effetto delle dichiarazioni dagli stessi rese agli Organi inquirenti su fatti criminosi. A fronte di più di 1200 collaboratori della giustizia tutelati dal Servizio Centrale di Protezione, la cifra riguardante i minori appare assai poco rilevante; occorre però rilevare che, ad oggi, sono stati 8 i collaboratori che al momento della proposta di protezione da parte della Procura interessata avevano meno di diciotto anni (per 6 di essi è da poco sopraggiunta la maggiore età).

Il fatto poi che gran parte delle proposte di programma speciale di protezione per collaboratori della giustizia minorenni sono state avanzate negli ultimi dodici mesi lascia presumere che il fenomeno dei “baby-collaboratori” sia in aumento.

Appare interessante verificare per quali reati collaborano i minori. Si va dall’omicidio all’associazione per delinquere (semplice, mafiosa, per traffico di stupefacenti), dall’estorsione al furto, dalla rapina al traffico di droga, dalla detenzione e porto di armi e di materiale esplosivo alla corruzione per truccare le gare di appalto. Esiste quindi un microcosmo delinquenziale pressoché identico a quello oggetto della collaborazione degli adulti.

Come detto, siamo di fronte ad un fenomeno in aumento, non ancora perfettamente fotografabile nelle sue effettive dimensioni dalle cifre di coloro che sono stati ammessi allo speciale programma di protezione, ma che, comunque, deve indurre gli operatori ad alcune riflessioni.

Per esempio, l’esperienza fatta nel settore consente di affermare che non esiste una perfetta coincidenza tra i motivi che spingono un minore a pentirsi rispetto a quelli che supportano la decisione di un adulto.

Fino ad ora, infatti, non è dato di riscontrare quella sorta di ragionamento opportunistico molto spesso alla base dei “pentimenti” degli adulti. Non sembra mai essere frutto di un calcolo l’atteggiamento del

minore che decide di rivolgersi agli Organi di polizia ed alla Magistratura per dichiarare quanto a conoscenza sulle organizzazioni delinquenziali di appartenenza o, comunque, gravitanti nel proprio mondo.

La molla che spesso li spinge ad abbandonare la vita criminosa è rappresentata dal cercare una via d'uscita alla paura. Ci si rivolge spesso alle Istituzioni al fine di liberarsi da una spirale di sangue; è come chiedere aiuto allo Stato per uscire da un mondo che, sempre più violento e spietato, terrorizza il minore, violandone l'ambito familiare, dove, forse, sussistono gli unici valori positivi ai quali il minore stesso crede.

A volte, peraltro, proprio le famiglie abbandonano il minore su questa strada della collaborazione. Spesso queste dissociazioni dei familiari sono fittizie; il motivo reale è quello della necessità di sopravvivenza nei rispettivi contesti locali. Il risultato, qualunque siano le ragioni, è che il minore si trova senza il necessario apporto familiare nel momento in cui ne avrebbe più bisogno.

Ma forse il motivo più importante che sottende quasi sempre al pentimento del minore è rappresentato dalla voglia di riscatto, di cambiare vita, di recuperare quei valori che potrebbe non avere mai conosciuto in precedenza.

Le misure di protezione che si adottano nei confronti del collaboratore minorenne che si trovi in stato di libertà non differiscono sostanzialmente da quelle adottate nei confronti degli adulti: trasferimento in una località segreta e lontana da quella di origine, sistemazione in un alloggio idoneo e riservato, documenti di copertura ed erogazione mensile dell'assegno di mantenimento.

Ma la protezione e il contributo economico di mantenimento da soli non bastano. E' necessario che, anche attraverso l'attività di sostegno degli operatori specializzati, si avvii per ogni minore un processo di maturazione e di reinserimento sociale e scolastico, che costituisce un primario obiettivo del processo penale minorile.

E' assolutamente ineludibile, pertanto, che l'eventuale applicazione dello speciale programma di protezione tenga in considerazione tali esigenze educative, agevolando il necessario processo di recupero e i positivi rapporti educativi ed affettivi eventualmente instaurati nella nuova località.

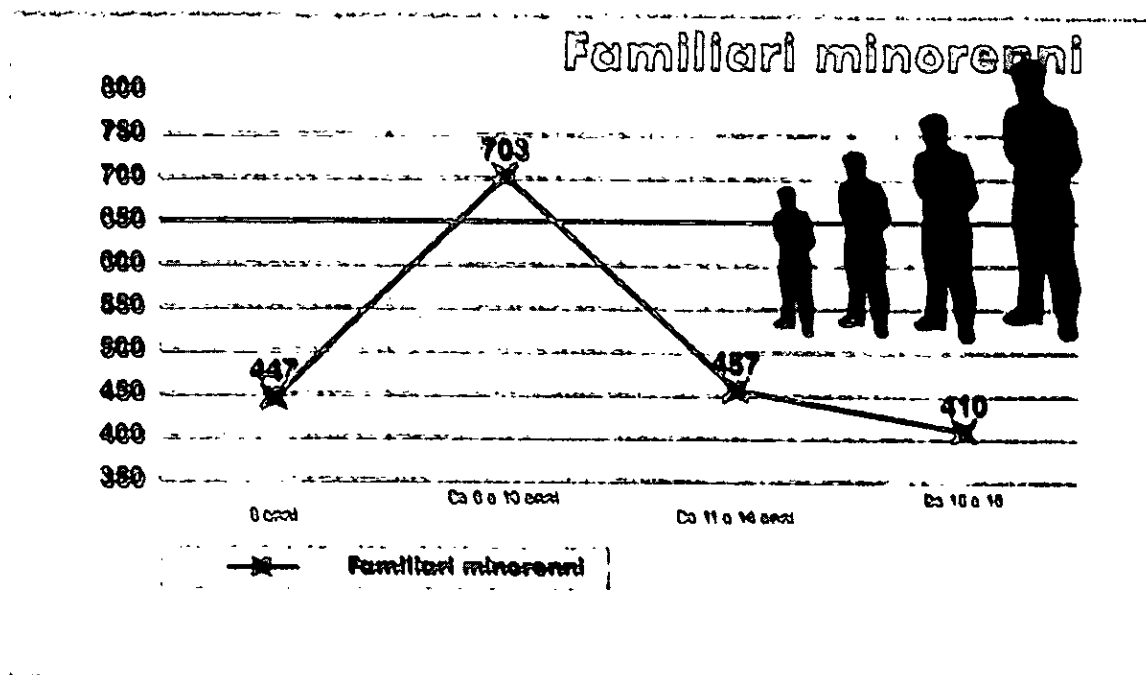
Ma è forse altrettanto importante che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria cominci a destinare apposite strutture o sezioni di Istituti minorili di pena ai collaboratori della giustizia minorenni, così come già avviene per gli adulti.

Ma le problematiche più complesse e delicate provengono dal mondo dei minori che sono familiari dei collaboratori della giustizia.

Si è avuto modo di affermare che un ulteriore obbiettivo da perseguire è quello di reinserire nel tessuto economico-sociale i collaboratori della giustizia ed i loro congiunti, sradicati dai loro luoghi di origine e, spesso, da ambienti criminali che avevano comunque garantito loro un tenore di vita decisamente elevato.

L'esigenza di reinserire socialmente tali soggetti, unitamente alla necessità di garantire loro delle condizioni di vita di massima sicurezza, sono da considerare gli obbiettivi insieme più importanti ed ambiziosi che il Ministero dell'Interno, così come tutte le componenti istituzionali, si deve porre per il futuro.

Da un lato, infatti, occorre impedire che il collaboratore resti troppo a lungo inattivo, rischiando di rientrare nei circuiti criminali, dall'altro, appare necessario incentivare ogni forma di "affrancamento" dall'assistenzialismo statale, che, ove non si individuino strumenti di ricambio degli assistiti, rischia di degenerare e di destabilizzare l'intero sistema di protezione.



Sono 447 e 703 i bambini sotto protezione che hanno, rispettivamente, meno di cinque anni e tra i sei ed i dieci anni, mentre sono 457 e 410 i ragazzi che, rispettivamente, si collocano nelle fasce di età tra gli 11 ed i 14 anni, e tra i 15 ed i 18 anni.

Da questi dati è agevole comprendere la molteplicità e la particolarità di alcune problematiche legate al mondo dei minori ed ai diversi traumi che sono costretti a subire in costanza di una vita "blindata".

Il primo grande *choc* è rappresentato dal trasferimento, spesso repentino, in una località "protetta", ossia in un comune diverso e lontano dal quello di abituale residenza e noto solo al Servizio Centrale di Protezione, in un contesto ambientale e culturale ben differente da quello di origine.

Giova sottolineare la delicatezza di tale intervento; si pensi solo al fatto che ciò determina lo sradicamento di interi nuclei familiari dai luoghi che, magari fin dalla nascita, hanno rappresentato tutto il loro mondo.

Non è difficile immaginare le gravi sofferenze psicologiche che si producono in un bambino che perde improvvisamente i propri punti di riferimento, quali la casa, la scuola, gli amici, i giochi, i nonni, e così via, ed è costretto a modificare radicalmente il modo di vivere la propria infanzia. Sono poi anche le esigenze di sicurezza e di riservatezza a determinare spesso la necessità di cambiare la località di protezione appena prescelta, aggravando ulteriormente i problemi dei minori.

Certamente, le questioni scolastiche sono forse le più delicate tra quelle che quotidianamente si affrontano nell'attività di protezione e di assistenza dei minori familiari dei collaboratori della giustizia.

Pur non volendo considerare gli inevitabili problemi determinati dall'abbandono dell'Istituto frequentato fino a quel momento, sono i repentini trasferimenti alloggiativi a comportare sia ritardi nelle iscrizioni dei minori protetti, sia conseguenze dannose sotto i profili della frequenza e del rendimento scolastico degli stessi. Trasferimenti dettati da motivi di sicurezza, operati spesso da una provincia all'altra, ed anche difficilmente programmabili in tempi ragionevoli.

Al riguardo, vale comunque la pena sottolineare che si sta sempre più perfezionando e velocizzando l'azione sinergica tra il Servizio Centrale di Protezione ed il Ministero della Pubblica Istruzione che, in assenza di particolari problematiche, attualmente già permette di ottenere un'iscrizione scolastica presso Istituti statali in tempi che non superano i dieci-dodici giorni, nel rispetto delle più efficaci misure di riservatezza e di anonimato in favore degli interessati.

Sono 466 i minori che nel corrente anno scolastico sono stati trasferiti dal luogo d'origine ed iscritti a scuola con nominativo di copertura: di questi, 97, avendo meno di sei anni, frequentano l'asilo nido, 217 sono iscritti alla scuola elementare, 95 frequentano la scuola media e 57 sono iscritti alla scuola media superiore.

E' comunque vero che le difficoltà dei minori connesse alla vita sotto protezione possono essere in qualche maniera risolte se il bambino vive in un contesto familiare sufficientemente sereno ed educativo.

Ma i disagi minorili aumentano se poi i minori vivono in una famiglia che non garantisce loro l'appoggio necessario per affrontare le molteplici situazioni difficili che caratterizzano la vita sotto protezione. Accade poi di sovente che il nucleo familiare è frazionato: il collaboratore della giustizia si trova in carcere e la madre del minore rimane sola a sostenere il peso di un'educazione particolarmente complessa e delicata.

A volte succede invece che il coniuge del collaboratore non intende sottoporsi allo speciale programma di protezione e continua a risiedere quindi nella località di origine. In questo caso, nel caso di prole minore, il giudice minorile esaminerà la situazione nei suoi diversi aspetti, ivi compresa la particolare posizione di pericolo di uno dei due genitori per effetto della collaborazione fornita agli Organi inquirenti e la possibilità che tale esposizione a rischio possa in effetti estendersi anche ai propri figli.

In attesa delle determinazioni del giudice minorile, però, ci si può chiedere se il Servizio Centrale di Protezione e la Commissione Centrale per la definizione dello speciale programma di protezione possano deliberare autonomamente ed imporre le determinazioni ai genitori. In effetti, stando a quanto previsto dall'art. 403 c.c. sembrerebbe potersi desumere l'esistenza di un potere autoritario attribuito ai due predetti Organi di poter collocare il minore in "un luogo sicuro" quando il bambino "è allevato in locali (...) pericolosi". Ciò, in attesa che "si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"

Al di là degli innegabili problemi di sicurezza, esiste, però, indubbiamente, la necessità di individuare concreti strumenti che permettano di evitare sia il rientro dei minori nei circuiti criminali, sia il completo disadattamento degli stessi, viatico sicuro per l'ingresso nel mondo della delinquenza.

Ma occorre essere chiari su questo punto: le soluzioni operative per l'inserimento dei collaboratori della giustizia e dei giovani nel mondo del lavoro vanno ormai ricercate in un contesto di sinergia progettuale a larga e qualificata composizione interministeriale.

Nella più volte ricordata necessità di elevare la qualità degli speciali programmi di protezione, occorrerà, soprattutto, favorire il corretto svolgimento della necessaria fase scolastica, da una parte, e garantire le medesime opportunità lavorative assicurate a tutti i giovani, dall'altra, in un'ottica finalizzata al pieno e sicuro reinserimento sociale anche di questi giovani che intendono riscattarsi.

f) l'assistenza legale

Le disposizioni regolamentari che disciplinano il sistema di protezione prevedono che il collaboratore della giustizia ammesso allo speciale programma di protezione possa beneficiare, tra l'altro, dell'assistenza legale, limitatamente ai processi penali per reati commessi anteriormente all'ammissione al programma stesso. In questi casi, l'onere per il Servizio Centrale di Protezione riguarda le spese di giudizio e gli onorari per un solo avvocato o procuratore legale.

Anche l'assistenza legale, così come gli altri interventi di sostegno economico previsti dallo speciale programma di protezione, rappresenta una misura assolutamente necessaria nel momento in cui il collaboratore della giustizia, trasferito in una località lontana da quella di origine per motivi di sicurezza, non ha e non può avere, almeno in una fase iniziale, altre fonti di sostentamento al di fuori di quelle assegnategli dallo Stato.

D'altra parte, gran parte dei collaboratori della giustizia hanno pendenze penali che li coinvolgono in una serie, a volte anche cospicua, di impegni processuali. Nel paragrafo dedicato alle citazioni si è avuto modo di riscontrare il numero particolarmente elevato degli ap-

puntamenti procedurali che vedono impegnati i collaboratori nelle varie fasi dei numerosi processi in corso su tutto il territorio nazionale.

A rendere particolarmente gravoso l'impegno nelle aule di giustizia, non sono poi soltanto i processi nei quali il collaboratore viene accusato di aver commesso un fatto di probabile rilevanza penale, ma anche quei procedimenti dove il "pentito" viene ascoltato in qualità di indagato per reato connesso.

Pertanto, sarebbe quantomai opportuno che l'assistenza legale potesse comprendere anche le spese e gli onorari del legale prescelto dal collaboratore relativamente alle incombenze scaturenti da quei processi nei quali il collaboratore stesso risulta, appunto, indagato per reato connesso.

Ma un altro correttivo appare ormai opportuno apportare ai meccanismi dell'assistenza legale: la stessa potrebbe, infatti, "coprire" anche la fase delle misure urgenti, non apparendo equo che le spese ed i compensi degli avvocati possano essere pagati soltanto quando il collaboratore viene ammesso allo speciale programma di protezione.

Ciò, per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto, perché se è vero che una volta definito il programma di protezione si pagano anche gli importi dovuti all'avvocato per impegni sostenuti durante la fase di applicazione delle misure urgenti, è altrettanto vero che, fino ad oggi, spesso dall'inizio di detti interventi al momento della delibera della Commissione Centrale sono trascorsi molto di più dei sei mesi previsti dalla normativa e non si ravvisa un valido motivo per cui il difensore legale di un collaboratore debba essere pagato con tale ritardo e risultare quindi particolarmente penalizzato.

Ma i problemi si fanno più seri se il collaboratore, per una qualunque ragione, non viene ammesso allo speciale programma di protezione. Il suo difensore legale non può ottenere dallo Stato le somme spettantegli e, difficilmente, le recupererà dal suo assistito.

Sarebbe, quindi, quantomai opportuno prevedere che l'assistenza legale decorresse dal momento in cui iniziano le misure adottate in via d'urgenza dal Capo della Polizia e che, pertanto, si erogasse immediatamente al difensore del collaboratore quanto dovutogli.

Ciò anche perché, come detto, l'assistenza legale, al pari dell'assegno mensile di mantenimento, rappresenta un tipo di misura di sostegno economico assolutamente vincolata alla protezione del collaboratore; intanto lo si assiste economicamente nelle sue esigenze primarie, e fra queste deve rientrare anche un'adeguata difesa in giudizio, in quanto, in un momento in cui è assolutamente dipendente dallo Stato, il collaboratore stesso non potrebbe procacciarsi in modo lecito quanto necessario a sopravvivere ed a pagare il suo difensore.

Nella precedente relazione si è accennato alla possibilità di far rientrare l'assistenza legale dei collaboratori della giustizia tra i casi previsti dall'istituto del gratuito patrocinio.

Questa proposta, da considerare anch'essa come una mera ipotesi di lavoro nella prospettiva di possibili correttivi al sistema vigente, nasce dall'opportunità di rendere i meccanismi istruttori e di pagamento più trasparenti e rapidi, soprattutto per ciò che concerne la valutazione della congruità delle richieste avanzate dai difensori legali dei collaboratori della giustizia.

E' evidente che non si procederà ad alcuna modifica delle disposizioni disciplinanti tale specifico settore se non dopo aver interessato e coinvolto, nelle forme più opportune, le categorie degli avvocati e dei procuratori legali.

g) le misure alternative alla detenzione in carcere: la loro concessione in funzione della collaborazione con la Giustizia

Nel capitolo di apertura di questa seconda parte, si è avuto modo di spiegare che al fine di ritornare allo spirito della legge n. 82/1991, as-

solutamente necessario per l'opera di razionalizzazione e di perfezionamento del sistema di protezione, appare necessario che la risposta fornita dalle Istituzioni a chi decide di collaborare con la giustizia si possa diversificare, attraverso l'individuazione di validi strumenti alternativi, anche di carattere premiale, che, personalizzando le forme di sicurezza a seconda dell'importanza delle dichiarazioni rese e, quindi, del grado e dell'intensità attuale del pericolo corso, permettano una migliore e più adeguata distribuzione ed applicazione delle risorse, umane e materiali, a disposizione delle strutture di protezione.

Si è anche avuto modo di notare come le modifiche introdotte nell'estate del '92, con particolare riguardo all'art. 13 *ter* della legge n. 82/1991, abbiano sicuramente incrementato le collaborazioni di qualità. Si diceva nella precedente relazione che se oggi si possono celebrare i processi per le efferate stragi mafiose degli ultimi anni lo si deve anche a questi utili strumenti che permettono di poter scontare la pena detentiva al di fuori degli Istituti carcerari.

Non appare questa l'occasione adatta per affrontare gli aspetti puramente etici del problema, ma è certo, comunque, che l'aver vincolato la concessione di questi benefici penitenziari - dai profili marcatamente premiali e di evidente spettanza dell'ordine giudiziario - alla definizione di un provvedimento amministrativo, quale è il programma speciale di protezione, dalle chiare finalità tutorie, ha determinato un ricorso eccessivamente elevato al programma di protezione.

E' ormai particolarmente avvertita, quindi, l'esigenza di escludere l'ammissione allo speciale programma di protezione dal novero dei requisiti indispensabili per l'accesso del collaboratore della giustizia alle misure alternative al carcere (detenzione domiciliare, affidamento in prova al Servizio Sociale, ecc....), secondo la procedura di cui all'art. 13 *ter*, e quindi in deroga ai limiti vigenti.

La Magistratura di Sorveglianza potrebbe decidere in assoluta autonomia, senza dover essere condizionata dall'avvenuto perfezionamento di un procedimento di carattere amministrativo.

In sostanza, occorre che non si verifichi ulteriormente che da una situazione attinente al pericolo le norme facciano derivare un effetto sulla situazione processuale e sanzionatoria del collaboratore: situazione che dovrebbe, invece, ragionevolmente prescindere dall'esito della proposta di definizione dello speciale programma di protezione.

Rimane da studiare come e da quali elementi dovrebbe essere caratterizzata la figura del collaboratore della giustizia che, pur non titolare dello speciale programma di protezione, avrebbe comunque la possibilità di ottenere i benefici in argomento. Un possibile riferimento ai meccanismi già previsti dall'art. 58 *ter* della L.n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) appare la soluzione più percorribile.

h) la revisione della detenzione extracarceraria

Nella prima parte della presente relazione, si è avuto modo di porre in evidenza i particolari disagi che la detenzione extracarceraria crea non solo alle Forze di Polizia impegnate nella custodia del collaboratore detenuto, ma anche allo stesso beneficiario di tale misura.

D'altra parte, più volte l'Amministrazione dell'Interno si è espressa per un ridimensionamento del ricorso alla detenzione extracarceraria, dato anche il carattere di eccezionalità che dovrebbe connotare il ricorso a tale strumento.

Tra l'altro, sarebbe auspicabile fare chiarezza in ordine alle modalità temporali di svolgimento di detta misura.

L'avvenuta ammissione del collaboratore stesso allo speciale programma di protezione è la condizione che fa venire meno l'efficacia della detenzione extrapenitenziaria.

Si è già affermato, infatti, che le modifiche introdotte nell'estate del '92, gli artt. 13 *bis* e 13 *ter*, assicurando la soddisfazione in maniera ancora più efficace dei profili di sicurezza dei collaboratori della giu-

stizia detenuti, hanno consentito di rinvigorire ulteriormente l'azione di repressione delle aggregazioni di tipo mafioso.

Si profila con tutta evidenza, quindi, l'aspetto "emergenziale" del descritto intervento normativo.

Una limitazione del ricorso allo strumento eccezionale della detenzione extracarceraria ex art. 13 *bis* è imposta al Procuratore Generale che può autorizzare tale forma di custodia vigilata "per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione". La norma di emergenza, quindi, pone all'applicazione della misura tutoria in esame un limite temporale non ulteriormente estensibile, atteso l'evidente effetto derogatorio già prodotto dalla norma stessa.

D'altra parte, la "lettura" dell'art. 13 *bis* deve essere collocata anche nell'ambito dell'intera costruzione normativa che il Legislatore del '92 ha previsto. In altri termini, la detenzione extracarceraria trova la sua logica ragione d'essere e, al contempo, il suo completamento e perfezionamento nella concessione delle misure alternative di cui all'art. 13 *ter*, che dovrebbero dare una connotazione giuridica definitiva e precisa a quell'autorizzazione temporanea a restare fuori dal circuito penitenziario.

E' chiaro, inoltre, che la necessaria rieducazione del collaboratore condannato, ai fini di un suo pronto e sicuro reinserimento nel tessuto produttivo della società civile, non si può efficacemente perseguire in una struttura, quale può essere una caserma di polizia, dove non esistono gli uomini, i mezzi, la mentalità e la professionalità adatti allo scopo, e dove il collaboratore "ristretto" risulta inevitabilmente esposto ad un notevole e deleterio disagio psichico, ma va invece affidata a quei meccanismi già introdotti dalla L.n. 354/1975, sulla cui attuazione non può non sovrintendere la Magistratura di Sorveglianza, Giudice dell'esecuzione della pena.

D'altra parte, se custodito in un appartamento, oltre al citato stato di sofferenza, occorre aggiungere la difficoltà di esercitare una vigilan-